

LETTERA DI INVITO

Palermo, 30/01/2017

Prot. 17/604

Spett.le

FP Italia

OGGETTO: procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. B) d. lgs. 50/2016 per la fornitura di un Sistema di Imbustamento a noleggio

CIG: 688682863F

In esecuzione a quanto previsto nella RDA n. 602/2016 del 14/11/2016, la SISPI Sistema Palermo Informatica S.p.A., esperirà una procedura negoziata ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per selezionare l'operatore economico cui affidare il servizio di un Sistema di Imbustamento a noleggio presso la sede della SISPI.

L'offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) D.Lgs. 50/2016 rispetto all'importo a base di gara.

Codesta Ditta dovrà, pertanto, formulare la propria migliore offerta, nel rispetto di quanto previsto nella presente Lettera di Invito e nel Capitolato Speciale d'appalto, e spedirla, nei tempi e con le modalità di seguito indicate.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Appaltante può procedere all'esclusione in ragione dell'assenza dei requisiti di ammissibilità richiesti, nonché in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Con la partecipazione alla procedura di gara attraverso la presentazione di apposita offerta, la concorrente dà atto di aver pienamente riconosciute ed accettate le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d'invito e documentazione di gara allegata.

Ai sensi dell'art. 48 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura in noleggio di un Sistema di imbustamento a foglio singolo A4, dei relativi servizi di manutenzione comprensivi di parti di ricambio e consumabili fino ad un massimo di 3.500.000 fogli annui, nonché dei servizi professionali di consegna, installazione/disinstallazione e configurazione.

CIG: 688682863F

Appalto non suddiviso in lotti in quanto trattasi di servizio non suscettibile di suddivisione, ma da gestirsi in forma unitaria.

ULTERIORI SPECIFICHE SONO DETTAGLIATAMENTE INDICATE NEL CAPITOLATO SPECIALE E NELLE SPECIFICHE TECNICHE D'APPALTO ALLEGATE.

IMPORTO

Valore complessivo dell'appalto € 80.000,00 (ottantamila/00 euro) oltre iva ed è comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 80,00 non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo fissato a base d'asta è di: € 79.920,00 (settantanovemilanovecentoventi/00 euro) al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

La durata del servizio è di 24 mesi.

VINCOLO/VALIDITÀ DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza ricezione delle offerte

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1. Le cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare:

- Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si precisa che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

L'operatore economico dovrà dichiarare tutti i reati anche quelli per i quali ha beneficiato della non menzione.

- Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Non si dà luogo all'esclusione quando l'operatore economico pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto il trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
 - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2. Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

3. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettere e) ed f) della Legge 190/2012 s.m.i., sussistono relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti

dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione; nonché vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell' Amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare alla procedura di gara:

4. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 non in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);

5. I consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

6. Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, per i quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Sono ammessi i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere a), b), c) d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata, nonché i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016.

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D. lgs. 50/2016.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016) che di seguito si riportano.

In particolare i concorrenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l'oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. Se cooperative sociali iscrizione all'albo delle società cooperative.

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa:

- fatturato globale annuo pari ad € 160.000,00, realizzato per gli ultimi tre esercizi finanziari (2013-2014-2015 o dall'anno di inizio attività se inferiore a tre anni), nonché fatturato specifico annuo pari all'importo a base d'asta;
- elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara espletati nell'ultimo triennio con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.
- Certificazione EN ISO 9001:2008, per i servizi oggetto dell'appalto.

Si precisa quanto segue:

Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

L'offerta economica, corredata dalla documentazione amministrativa richiesta, debitamente firmate, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire alla Stazione appaltante **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15/02/2017** presso la **SISPI** – Sistema Palermo Informatica S.p.A. – UFFICIO ACQUISTI - Via Amm. S. Denti di Piraino n. 7 - 90142 Palermo.

I concorrenti dovranno far pervenire un plico unico debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi, recante l'indicazione del mittente – e, nel caso di RTI, Consorzi o reti d'impresa, tutti i componenti/partecipanti - e la dicitura ***“Non aprire – procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. B) d.lgs. 50/2016 per la fornitura di un Sistema di Imbustamento a noleggio – CIG: 688682863F.”*** contenente:

- **“BUSTA A – Documentazione Amministrativa”;**
- **“BUSTA B – Offerta Economica”.**

Il plico potrà essere inviato con l'osservanza degli adempimenti di legge, mediante servizio postale - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - o corrieri privati o agenzie di recapito, debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano presso la SISPI dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30 di ciascun giorno lavorativo, escluso il sabato.

Nel caso in cui il plico venga consegnato a mano, la SISPI rilascerà apposita ricevuta, con l'indicazione della data e dell'ora di consegna.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l'esclusione dalla presente procedura.

Resta esclusa ogni responsabilità della SISPI nel caso in cui il plico stesso, per qualsiasi motivo, non pervenga entro il termine stabilito.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

Nella **“BUSTA A – Documenti Amministrativi”**, che deve recare la dicitura ***“BUSTA A – Documenti Amministrativi per la fornitura di un Sistema di Imbustamento a noleggio – CIG: 688682863F ”***, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione di partecipazione alla gara**, redatta in lingua italiana, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei

sottoscrittore/i. **In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.**

2) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto in lingua italiana e in conformità al modello di formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti **pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016.**

Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nella presente lettera d'invito a norma degli articoli 83 del D.Lgs n. 50/2016. Al DGUE deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

N.B.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Infine, se più operatori economici partecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste.

3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara:

- a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la documentazione di gara compreso il capitolato speciale d'appalto; nonché di avere preso visione dello stato dei luoghi
- b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata
- c) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge
- d) l'indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell'invio delle comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del d. lgs. 50/2016).
- e) ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 s.m.i., la sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione;
- f) di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto.
- g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- h) l'accettazione delle dichiarazioni contenute nel Patto di Integrità.

4) (Se del caso) Documentazione inerente l'istituto dell'avvalimento.

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dalla lettera di invito, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, dovranno soddisfare tale loro esigenza presentando, la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1 ovvero:

- 1) una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (presentando un DGUE distinto debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste);
- 2) una dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento, deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato.

5) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale l'operatore economico:

1. indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
2. specifica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del codice, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun componente l'RTI.

7) Cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito di 1.600,00 (euro milleseicento/00) costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell'articolo 93 del D.Lgs 50/2016.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di

ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle predette riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 del Codice la garanzia deve essere intestata a ciascun componente il raggruppamento.

In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016.

8) Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

9) Patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere e) e g) del D.lgs. 50/2016. Nell'ipotesi di avvalimento il patto d'integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

10) Copia della presente lettera di invito, capitolato speciale d'appalto e specifiche tecniche controfirmate per accettazione.

11) Passoe.

La Stazione Appaltante verificherà, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il possesso dei requisiti attraverso il sistema AVCPass. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna - entro un termine perentorio (Deliberazione ANAC 157 del 18/02/2016).

Nella busta "**B-Offerta economica**", che deve recare la dicitura "*BUSTA B – Offerta economica per la fornitura di un Sistema di Imbustamento a noleggio – CIG: 688682863F* ", deve essere inserita, a pena di esclusione, la dichiarazione redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) da applicarsi sul costo orario a base di gara.

La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale.

In caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettera, verrà ritenuto valido quello più conveniente per l'Amministrazione.

L'operatore economico dovrà altresì indicare nell'offerta, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs n. 50/2016, i costi per la sicurezza strettamente connessi all'attività di impresa (o specifici).

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in euro.

La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta:

dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.

da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.

dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

ALTRE INFORMAZIONI

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 45, del D.lgs. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia ex art. 45 del citato D.lgs.

Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016. In tal caso, l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.lgs. 50/2016, deve specificare il modello, nonché specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna associata.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

In conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e a dichiararli.

Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all'art. 48 del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, c. 14 del D.Lgs. n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito.

Comporterà l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Stazione Appaltante, della documentazione integrativa o a riscontro di quanto dichiarato.

Ai sensi dell'art. 95, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza.

La stazione appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 2, D. lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice "La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni contenute nella busta amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara, ovvero pari ad €80,00. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di

inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In ogni caso, nell'ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l'applicazione del soccorso istruttorio, si procederà alla sospensione della seduta pubblica per l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.Lgs. 50/2016.

Le controversie insorte durante l'esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza del giudice ordinario; è escluso l'arbitrato.

I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata certificata.

La stazione appaltante si riserva di non procedere, nelle ipotesi previste dall'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

La stazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè congrua e conveniente.

In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara.

Tutte le spese relative alla stipula del contratto, alla sua registrazione, ecc. saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il Responsabile del Procedimento è il sig. Giovanni Di Maggio

Eventuali informazioni e/o richieste di chiarimenti sulla gara potranno essere formulate esclusivamente tramite PEC all'Ufficio Acquisti della SISPI (PEC: ufficioacquisti@cert.sispi.it) fino a 5 giorni prima del termine di scadenza ricezione offerte. Le risposte verranno fornite dalla stazione appaltante nel rispetto dell'art. 79 del D. Lgs. 50/2016, in forma scritta alle ditte che hanno formulato il quesito.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'apertura dei plichi avverrà il giorno **15/02/2017 ore 14,30** presso la sede della Sispi.

In tale sede si provvederà all'apertura delle buste "Documentazione amministrativa" inviate dai concorrenti,

1. a verificare la regolarità formale della documentazione amministrativa presente nella busta, rispetto a quanto richiesto dalla presente lettera-invito;
2. ad ammettere alla prosecuzione della gara i concorrenti che abbiano prodotto tutta la documentazione amministrativa richiesta.
3. al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Dlgs n. 50/2016.

Nella stessa seduta, o successivamente in data che sarà comunicata agli operatori economici con congruo anticipo, si procederà all'apertura della **busta “Offerta economica”** e a verificarne la correttezza formale, in caso di violazione delle disposizioni di gara, a disporre l'esclusione.

Al termine verrà stilata la proposta di aggiudicazione.

La Stazione Appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Dlgs n. 50/2016, sorteggiato nella prima seduta pubblica il coefficiente e il metodo di calcolo della soglia di anomalia.

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. In tal caso la stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica di congruità delle offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse.

In caso di parità si procederà mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.

Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC ex art. 216, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera d'invito si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Il RUP

G. Di Maggio